



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ufficio Circondariale Marittimo
Porto Garibaldi

ORDINANZA N° 1/2011

REGOLAMENTO DEL PORTO E DEGLI ACCOSTI DI GORO

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di Porto Garibaldi:

- **Visto:** il "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n° 285 (in particolare gli artt. 6, comma 7 e 58) e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n° 495 (in particolare gli artt. 8 e 213) e successive modificazioni e integrazioni;
- **Visto:** il D.M. 31 luglio 1934 Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi;
- **Vista :** la Legge sulla pesca marittima, Legge 14 luglio 1965, n° 963), il suo Regolamento di Esecuzione, D.P.R. 2 ottobre 1968, n° 1639) e tutte le loro modifiche ed aggiornamenti;
- **Vista:** la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085. Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;
- **Vista:** la Legge 28/01/1994, n° 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Viste:** le circolari dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti prot. n° 04670 in data 01/02/1995 - 520951 in data 24/02/1995 -n. 5201696 in data 14/04/1995 - 030524 in data 13/07/95, in materia di disciplina della circolazione stradale in ambito portuale;
- **Visto:** il Decreto Ministeriale n° 261 del 22.02.1996 del Ministero degli interni, nonché la Circolare del Ministero degli Interni n° 27 del 07.10.1991 in materia di vigilanza antincendio;
- **Visto:** il DPR 503/1996 "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";
- **Visto:** Decreto Ministero dell'Ambiente del 16 maggio 1996 e successivo "Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori" n° 76 del 20 gennaio 1999 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e della Salute;
- **Visti:** i Decreti Legislativi 271/99 e 272/99 in materia di sicurezza sul lavoro nel settore marittimo;
- **Vista:** la Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione del Demanio Marittimo n° 105 del 21 settembre 2000;
- **Visto:** Decreti Ministeriale del 18 marzo 2002 modificato con Decreti Ministeriale del 23 maggio 2002 modifiche all'istituto della "base logistica";
- **Visto:** Decreto Legislativo n. 196/2005, monitoraggio e informazione sul traffico navale;

- **Visto:** il Decreto del Compartimento Marittimo di Ravenna n° 7 del 15 settembre 2005 che approva il verbale di delimitazione n° 74 del 08 settembre 2005 (reperto n° 6) che definisce l'ambito portuale di Goro;
- **Viste:** le Ordinanze del Capo del Compartimento Marittimo di Ravenna n°41/2009 del 27 agosto 2009;
- **Viste:** le proprie Ordinanze n° 26/2003 del 02 agosto 2003, n° 27/2003 del 02 agosto 2003, n° 46/2008 del 19 novembre 2008, n° 45/2008 del 10 dicembre 2008, n° 2/2008 del 31 gennaio 2008, 08/2003 27 marzo 2003, n° 07/2008 del 28 febbraio 2008;
- **Viste:** le riunioni tenutesi con i vari rappresentanti dei lavoratori portuali locali nonché con gli Enti locali interessati;
- **Considerato:** che il porto di Goro è a prevalente vocazione peschereccia e che tale attività costituisce la più importante fonte di lavoro nell'ambito portuale;
- **Considerato:** la particolare conformazione del canale di accesso al porto di Goro e del Porto stesso, soggetto a continue variazioni dei fondali e la sua contiguità con gli allevamenti di molluschi;
- **Considerata:** la necessità di assicurare un equo e ordinato utilizzo dei posti auto al fine di contemperare le esigenze della circolazione con le primarie esigenze produttive del porto;
- **Considerato:** che le banchine del porto di Goro sono in gran parte, come meglio indicato nell'allegata planimetria, da considerarsi aree operative e di lavoro e che, di conseguenza, non sempre è possibile prevenire e segnalare eventuali pericoli che possano verificarsi durante il normale svolgimento dell'operatività portuale;
- **Accertato:** che l'intensità del traffico veicolare sulla banchina di levante, a causa della presenza della flotta peschereccia e delle relative operazioni di carico/scarico del pescato, costituisce potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alle normali attività di che trattasi;
- **Ritenuta prioritaria:** l'esigenza di tutelare l'incolumità di persone e cose nonché di garantire l'igiene e la salute pubblica;
- **Ritenuto:** necessario individuare tratti di banchina da destinare all'ormeggio delle unità navali delle FF.AA. e di altre forze di polizia dislocate in porto o in transito, tratti di banchina utili all'ormeggio temporaneo o di emergenza e di unità destinate a noleggio e/o locazione, nonché tratti da destinare all'ormeggio di unità che effettuano operazioni di bunkeraggio;
- **Ritenuto:** necessario disciplinare con un unico provvedimento le attività marittime e portuali del porto di Goro per una più immediata consultazione da parte dell'utenza marittima e portuale in genere.
- **Visti:** gli articoli 17, 28, 30, 62, 63, 64, 80, 81, 82, 1174, 1231 e 1235 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/03/1942, n° 327 e art. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15/02/1952, n° 328 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Articolo – 1

E' approvato l'allegato "**Regolamento del porto e degli accosti di Goro** - Edizione 2011 –" inerente l'uso dell'ambito portuale, degli specchi acquei e del canale di accesso al porto.

La presente ordinanza verrà resa esecutiva dopo 15 giorni dalla sua emanazione limitatamente alle prescrizioni immediatamente applicabili.

Le prescrizioni che necessitano della preventiva apposizione della segnaletica monitoria orizzontale e verticale saranno applicabili dopo 15 giorni dall'apposizione della stessa da parte dell'Autorità Comunale.

Articolo - 2

Le norme contenute nelle proprie Ordinanze n° 26/2003 del 02 agosto 2003, n° 27/2003 del 02 agosto 2003 ed in contrasto con il suddetto Regolamento sono abrogate.

Articolo - 3

I contravventori alla norme contenute nell'allegato regolamento saranno puniti a termini di legge.

Articolo - 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare a far osservare la presente ordinanza.

Porto Garibaldi, 09/09/2011

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Sebastiano CARTA



ALLEGATO ALL'ORDINANZA _47_/2011



REGOLAMENTO DEL PORTO E DEGLI ACCOSTI DEL PORTO DI GORO

– EDIZIONE 2011 –

APPROVATO E RESO ESECUTIVO CON ORDINANZA N.
47/2011 DEL _09/_09_/2011

- ORIGINALE -

IL PRESENTE REGOLAMENTO SI COMPONE DI 55 ARTT. RIPORTATI FRONTERETRO SU N. 37 PAG. (COMPRESI
FRONTESPIZIO, ALLEGATO ED INDICE GENERALE) TUTTE NUMERATE E SIGLATE

DEFINIZIONI

NORMA: regola da osservare nel fare una cosa.

AMBITO PORTUALE: l'area demaniale marittima individuata con il **Decreto del Compartimento Marittimo di Ravenna**.

CIRCOLAZIONE: movimento fermata e sosta di pedoni, veicoli e animali sulla strada. La circolazione può essere ad uso pubblico oppure destinata a prevalente attività di movimentazione di merci e legata al ciclo delle operazioni portuali. Al fine di una adeguata regolamentazione della circolazione in ambito portuale che consenta una chiara, univoca ed efficace applicazione della normativa vigente da parte delle Forze di Polizia, vanno distinti spazi destinati alla pubblica circolazione di autoveicoli (strade, aree di parcheggio, ecc.) comunque non suscettibili di uso diverso, da aree destinate alle attività tipiche del porto (banchine, aree di stoccaggio, aree di parcheggio temporaneo di autotreni, autosnodati, semirimorchi, bilici, mezzi rotabili in genere, al fine del carico/scarico di merce, ecc.).

VEICOLO: tutti i mezzi che circolano in porto di qualsiasi specie guidate dall'uomo. I veicoli risultano classificati dagli articoli 47 e sgg. del Codice della Strada.

PEDONE: chi transita a piedi in area portuale a qualsiasi titolo.

VARCO: apertura dalla quale è possibile entrare e/o uscire dall'ambito portuale.

UTENTI PORTUALI si intendono le seguenti categorie di soggetti:

- a. i soggetti iscritti nel registro di cui all'Articolo 68 del Codice della Navigazione che svolgono la loro attività in ambito portuale;
- b. i titolari, di Ditte/Società, concessioni demaniali marittime ubicate in ambito portuale;
- c. i funzionari degli Enti Tecnici Navali;
- d. i periti chimici di porto;
- e. i dipendenti della/e società incaricata/e dei seguenti servizi d'interesse generale: manutenzione, riparazione e pulizia di aree demaniali marittime portuali; manutenzione e riparazione di impianti di illuminazione pubblica; manutenzione e riparazione di impianti idrici, elettrici o fognari pubblici; pulizia dello specchio acqueo; ritiro rifiuti da unità navali;
- f. personale appartenente alle Capitanerie di Porto, Forze Armate e Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, autorità medico-sanitarie (ASL e Ufficio di Sanità Marittima), autorità giudiziaria, Comando Zona Fari Marina Militare, Agenzia delle Dogane, altre pubbliche amministrazioni (civili e militari) dello Stato e degli Enti Locali, che abbia necessità di accedere in porto, per documentati motivi di servizio, con veicoli privati;
- g. soggetti con disabilità motoria che abbiano necessità di accedere in porto, per documentati motivi medico-sanitari (ivi compresi cure salsoiodiche o elioterapiche, deambulazione o altre attività ricreative), con veicoli privati.

OPERATORE MARITTIMO si intendono le seguenti categorie di soggetti:

- a. armatori e loro rappresentanti delle unità navali che fanno base nel porto di Goro nonché i marittimi imbarcati;
- b. fornitori di bordo o loro rappresentanti;
- c. tecnici di aziende specializzate nella riparazione navale designate dai rispettivi cantieri, nonché tecnici di aziende operanti nel settore marittimo.

BASE LOGISTICA: porto diverso da quello di assegnazione presso il quale le unità da pesca potevano effettuare attività operativa e commerciale.

NAVE O UNITA' NAVALE: si intendono tutte le navi e i galleggianti, come definiti dal Codice della Navigazione, le unità da diporto, siano esse iscritte in acque marittime siano esse iscritte in acque interne.

UNITA': sinonimo di nave.

BANCHINA: il suolo demaniale marittimo (talvolta rialzato) compreso tra le acque portuali e il limite di delimitazione dell'ambito portuale.

BUNKERAGGIO: ogni operazione di rifornimento di combustibili a navi in genere che si trovino ormeggiate nel porto di Goro.

IDROPULITURA: tutte le operazioni che comportano l'utilizzo di acqua eventualmente associata a detergenti e/o materiali chimici che a mezzo di compressori viene diretta sulla superficie della carena dello scafo di una nave o su altre parti di esso.

PARTE I

Disciplina della navigazione, degli ormeggi e della sosta delle unità navali

TITOLO I

Norme generali

Articolo 1

Campo di applicazione

La presente parte disciplina la navigazione, l'ormeggio e la sosta delle navi mercantili in genere, dei galleggianti nonché delle unità da diporto e da pesca nell'ambito portuale di Goro, nonché l'ancoraggio nelle acque antistanti il porto, delle navi e galleggianti in attesa di movimento.

Le presenti norme sono ispirate dalle particolari condizioni organizzative e morfologiche del porto e non contraddicono i principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, ai quali bisogna sempre riferirsi in tutti quei casi in cui si verificano parità di situazioni tra le specialità disciplinate dalle norme che seguono.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Le norme della presente parte si applicano alle seguenti zone di mare territoriale ed aree demaniali marittime, meglio rilevabili nello stralcio planimetrico in allegato 1 e 2 al presente Regolamento:

Ambito portuale: come da Decreto del Capo del Compartimento Marittimo di Ravenna n. 7 del 15 sett 2005.

Canale d'atterraggio al porto: inizia nello specchio acqueo antistante Lido Volano del Comune di Comacchio (FE) e termina all'imboccatura del porto. Largo circa 40 metri, è delimitato da briccole e deve essere navigato con estrema cautela secondo le modalità indicate nelle "norme per prevenire gli abbordi in mare" e nel "Portolano".

Articolo 3

Unità soggette alla regolamentazione

Le norme contenute nel presente regolamento dovranno essere osservate da tutte le unità navali (anche se iscritte nei registri delle acque interne) che navigano, sostano a qualsiasi titolo nelle zone indicate nel precedente articolo 2.

Eventuali particolari accosti per Unità navali militari nonché per le navi che devono compiere operazioni commerciali soggette ad eventuali vincoli di dimensioni, tipologia di carico o di pescaggio saranno opportunamente valutati e disciplinati dall'Autorità Marittima.

Articolo 4

Denominazione delle banchine

Dalla data di approvazione del presente regolamento le banchine del porto di Goro sono denominate come di seguito indicato:

Banchina distributore:

dal vertice est dello scalo d'alaggio del Cantiere Navale del Delta al vertice sud della banchina di levante.

Banchina di levante:

dal vertice est della banchina distributore al vertice est della banchina sbarco molluschi. Dalla banchina partono n° 3 bracci in cemento numerati progressivamente da nord a sud.

Banchina sbarco molluschi:

dal vertice nord della banchina di levante al vertice antistante la porta d'ingresso al porto n° 2.

Banchina rialzata:

dal vertice antistante la porta d'ingresso al porto n° 2, all'ingresso al porto denominato "Borgo San Luca".

Banchina di ponente:

dall'ingresso al porto denominato "Borgo San Luca" al porto turistico.

Articolo 5

Deroghe

Gli accosti assegnati alle varie unità, possono essere, a insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima, in qualsiasi momento, soggetti a variazioni secondo le esigenze del traffico portuale. In caso di necessità l'Autorità può ordinare, anche verbalmente, il cambio di accosto presso altre banchine portuali. Ove l'ordine impartito non fosse eseguito entro il termine assegnato, si provvederà d'ufficio, a spese dell'interessato, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente regolamento possono essere concesse con provvedimento motivato dall'Autorità Marittima, in presenza di accertate particolari circostanze tecnico-operative.

Articolo 6

Disposizioni generali

Tutte le unità, comprese quelle di bandiera straniera, debbono essere dotate delle dotazioni di sicurezza previste dai relativi regolamenti.

Ogni unità deve ormeggiarsi presso l'accosto di destinazione in modo da non ostacolare o rendere difficoltoso l'ormeggio e la manovra delle altre.

In presenza di condizioni meteo marine sfavorevoli (presenza di forte vento e/o risacca) i comandanti/responsabili delle navi dovranno adottare ogni azione necessaria ed indispensabile per la sicurezza degli ormeggi, della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 7

Manovre di entrata e di uscita dal porto

In ragione delle particolari caratteristiche fisiche e dei fondali del porto di Goro, è consentita l'entrata e l'uscita dal medesimo porto delle unità che presentino i seguenti pescaggi massimi:

- **metri 2,00** per tutte le unità in condizioni di alta marea, meteomarine favorevoli e con il massimo carico.

Tale pescaggio, considerato il facile interrimento dello specchio acqueo portuale e del canale di accesso al porto, è da considerarsi meramente indicativo in quanto soggetto ad improvvise e significative variazioni.

In forza di quanto riportato nei precedenti commi, i comandanti delle unità sono invitati, oltre a consultare il Portolano ed a fare attenzione agli avvisi ai naviganti rilanciati dalle Stazioni Radio Costiere, a contattare la Sala Operativa dell'Ufficio Locale Marittimo di Goro o dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi.

Articolo 8

Divieti

All'interno del canale d'atterraggio al porto di Goro sono assolutamente vietate le sottoelencate attività:

- qualsiasi forma di pesca, sia sportiva che professionale;
- qualsiasi forma di attività subacquea;
- qualsiasi forma di balneazione;
- l'ancoraggio e la sosta anche se temporanei nonché l'ormeggio con cime alle briccole di delimitazione del canale.
- il rimorchio se non autorizzato dall'Autorità Marittima

Articolo 9

Incidenti

La nave che arreca danni alle opere e/o alle attrezzature esistenti nell'ambito portuale e nel canale di accesso al porto o ad altre navi, ovvero riporti avarie che la costringano a fermarsi, deve darne immediato avviso all'Ufficio Locale Marittimo di Goro o all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi e rimanere a disposizione di queste per i provvedimenti e gli accertamenti ritenuti opportuni.

Dovrà, altresì, essere data comunicazione alla Sala Operativa, di ogni emergenza che dovesse verificarsi a bordo che possa compromettere e/o pregiudicare la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare o costituire pericolo per l'ambiente marino.

Detto obbligo è esteso anche a chiunque altro venisse a conoscenza di una situazione di pericolo.

TITOLO II

Disposizioni particolari

CAPO I

Norme relative alla navigazione, accosti e sosta delle unità da pesca

Articolo 10

Navigazione e sosta

A seguito dell'emanazione delle nuove normative l'istituto della "base logistica" non è più operante. Per effetto delle intervenute modifiche, il porto di Goro non può essere considerato "base logistica" per alcuna unità da pesca se non per effetto degli usi e consuetudini vigenti.

Ai fini di quanto sopra le unità da pesca si distinguono in due categorie:

- a. unità da pesca autorizzate a fare stabilmente riparo nel porto di Goro;
- b. unità da pesca che accedono al porto di Goro per l'effettuazione di operazioni commerciali ovvero per il saltuario ed occasionale rifugio ai fini della sicurezza della navigazione.

Appartengono alla **categoria a)** le unità che, in base agli usi locali, stazionano stabilmente nel Porto di Goro e vi effettuano in modo esclusivo le operazioni di imbarco e sbarco del pescato.

Appartengono alla **categoria b)** le unità che accedono al porto di Goro solo occasionalmente o saltuariamente e che comunque, nel corso dell'anno, sono solite stazionare o effettuare le operazioni di sbarco ed imbarco del pescato in altri porti.

Al fine di garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza in fase di ormeggio, l'accosto delle unità da pesca nel porto non può avvenire senza la preventiva autorizzazione della Capitaneria di Porto.

L'autorizzazione all'accosto, fatte salve le competenze dell'Autorità Comunale in materia di Autorizzazioni e Concessioni Demaniali in ambito portuale, può essere di tipo provvisorio o permanente ed è rilasciata dall'Autorità marittima, nel rispetto delle norme sulla sicurezza della navigazione, in relazione agli spazi di ormeggio effettivamente disponibili.

L'autorizzazione di tipo permanente è rilasciata alle unità da pesca appartenenti alla categoria a), quella di tipo provvisorio è rilasciata alle unità da pesca appartenenti alla categoria b).

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione permanente alle unità da pesca appartenenti alla categoria a) è necessaria la contestuale sussistenza dei seguenti presupposti:

- iscrizione dell'impresa di pesca nei Registri Imprese di Pesca (RIP) di Ravenna;
- iscrizione dell'unità nei Registri Navi Minori e Galleggianti di Goro;
- utilizzo in modo permanente ed esclusivo del porto di Goro per l'ormeggio nonché ai fini dell'effettuazione delle operazioni commerciali di imbarco e sbarco del pescato.

A parità di condizioni costituisce titolo di precedenza la data di iscrizione dell'unità nei Registri Navi Minori e Galleggianti di Goro. In caso di ulteriore parità, si tiene conto della data di iscrizione dell'impresa di pesca nei Registri Imprese di Pesca (RIP) di Ravenna.

Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili in favore delle unità appartenenti alla categoria a), viene determinato compatibilmente con le effettive disponibilità di posti di ormeggio.

Le unità in possesso della suddetta autorizzazione sono esonerate dall'espletamento di formalità in ingresso e in uscita dal porto, fatte salve quelle previste dalla normativa vigente o dettate da particolari esigenze contingenti.

L'autorizzazione è rilasciata su istanza dell'interessato e può essere in qualsiasi momento revocata per scarso o scorretto utilizzo dell'ormeggio, qualora vengano a mancare i requisiti previsti per ottenerla, in caso di gravi e ripetute violazioni di norme in materia di pesca, di sicurezza della navigazione, di codice della navigazione o di tutela dell'ambiente marino nonché qualora sopraggiungano esigenze di pubblico interesse che ne rendano opportuna la revoca.

Tutte le altre unità da pesca appartenenti alla categoria b), interessate a fare temporaneamente scalo nel porto di Goro per l'espletamento delle operazioni commerciali di sbarco ed imbarco, debbono presentare apposita istanza scritta, anche a mezzo fax, almeno 24 (ventiquattro) ore prima ed ottenere esplicita autorizzazione dalla Capitaneria di Porto che, di volta in volta, compatibilmente con la disponibilità di ormeggi, provvederà ad assegnare il posto di attracco ed impartirà eventuali ulteriori disposizioni. In ogni caso dette unità, prima di entrare in porto, dovranno darne apposita comunicazione alla sala operativa della Capitaneria di Porto sul Canale 16 della banda VHF radiomobile marittima.

Salvo che per fattori contingenti legati alle condizioni meteo-marine ovvero a problemi tecnici, la permanenza nel porto delle unità appartenenti alla categoria b) deve durare il tempo strettamente necessario per l'espletamento delle operazioni di imbarco e sbarco e di eventuale rifornimento e, in ogni caso, non può superare le dodici ore continuative. Al fine di consentire all'Autorità Marittima di attuare, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione, un'adequata e disciplinata regolamentazione degli accosti, nonché di espletare una capillare e diuturna azione di vigilanza sul naviglio in transito, anche ai fini della "security portuale", l'accesso e l'uscita dei pescherecci dal porto deve avvenire, salvo deroghe espressamente concesse dalla Capitaneria di Porto, nei giorni e nelle fasce orarie di seguito indicate:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00.

Articolo 11

Obbligo di comunicazione in caso di avaria

Qualora dovessero verificarsi inconvenienti/avarie che impediscono all'unità di riprendere la navigazione, il comando di bordo dovrà, tempestivamente, informare la Sala Operativa dell'Ufficio Locale Marittimo di Goro che provvederà ad impartire le dovute disposizioni.

Articolo 12

Obblighi durante la navigazione e sosta nel porto

Durante la navigazione nell'ambito portuale i motopescherecci dovranno:

- a. procedere ad una velocità tale da non creare difficoltà alle altre unità ormeggiate e, comunque, a velocità non superiore ai 3 (tre) nodi. Nelle immediate vicinanze di altre navi o delle banchine, dovranno ridurre la velocità, tenendo i propulsori al più basso regime compatibile al buon governo;

- b. navigare all'interno del canale di accesso al porto, mantenendo la propria destra e prestando attenzione alle secche laterali ed alla situazione dei fondali, in relazione al proprio pescaggio; quando, in ragione del proprio pescaggio, l'unità in entrata ha necessità di navigare al centro del canale di accesso, la stessa dovrà preventivamente accertarsi che altre unità non abbiano iniziato la manovra di uscita dal porto e, in tal caso, dare la precedenza all'unità in uscita secondo il disposto del "Regolamento per prevenire gli abbordi in mare";
- c. fare ascolto radio continuo sul canale 16 VHF in modo da poter contattare e/o essere contattati dalle navi in movimento all'interno/esterno del porto;
- d. segnalare, con i segnali acustici regolamentari, la propria presenza in caso di nebbia;
- e. mantenere sempre in funzione il sistema di identificazione automatica – A.I.S..
- f. procedere ad attività di rimorchio solo se autorizzati dall'Autorità Marittima;

Durante la sosta nell'ambito portuale i Motopescherecci dovranno:

- a. ormeggiare in modo da non intralciare il transito, la manovra e lo sbarco del pescato da parte di altri motopescherecci;
- b. effettuare l'ormeggio con cavi idonei ed in numero sufficiente, nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare incidenti;
- c. eseguire prontamente movimenti lungo la banchina, che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre navi e/o Motopescherecci, anche su semplice disposizione verbale del personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Goro;
- d. assicurare la pronta reperibilità del Comandante e della componente minima equipaggio in grado di garantire l'esecuzione di manovre, quando di base nel porto di Goro. L'Autorità Marittima potrà, comunque, richiedere la presenza a bordo dei componenti per l'equipaggio in numero sufficiente per garantire la manovra, quando non di base nel porto di Goro.

Articolo 13 Divieti

Alle unità da pesca è fatto divieto di:

- a. sostare, anche se ancorate, fuori dei posti di ormeggio;
- b. effettuare repentine evoluzioni durante la navigazione portuale;
- c. effettuare manovre di entrata ed uscita, all'imboccatura del porto, con altre unità affiancate, se non espressamente autorizzate dall'Autorità Marittima;
- d. lasciare attrezzature da pesca lungo le banchine che possano creare intralcio all'ormeggio di altre unità nonché alla circolazione in genere o danni alle strutture portuali;
- e. ormeggiare in testata ai vari bracci/pontili presenti in porto;
- f. compiere operazioni in banchina di prove di forza con motori in moto ed elica in movimento;
- g. ormeggiare con l'impiego di gavitelli/corpi morti/briccole, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Amministrazione Comunale con apposito atto concessorio;
- h. scaricare il pescato impiegando veicoli e persone non in regola con la normativa vigente.

Articolo 14

Unità da pesca in disarmo o in attesa di demolizione

Il disarmo delle unità da pesca potrà essere autorizzato solo a seguito di presentazione di apposita istanza ove dovrà essere indicato il periodo previsto di disarmo, nonché le generalità, recapito e numero di telefono del personale responsabile dell'unità.

Considerata la scarsità dei posti di ormeggio, le unità in disarmo o in attesa di demolizione non potranno sostare lungo le banchine portuali per un periodo superiore ai 60 (sessanta) giorni. Il posto d'ormeggio destinato a tali unità, in via prioritaria, è individuato nel posto attuale d'ormeggio o in alternativa verrà destinato di volta in volta dal personale della Capitaneria di Porto.

Le unità che debbono rimanere in disarmo o in attesa di demolizione per un periodo superiore ai 60 (sessanta) giorni dovranno essere alate e posizionate nelle aree in concessione ai cantieri, da indicare sempre nella domanda di disarmo di cui al comma 1.

Quelle unità che rimarranno in disarmo o comunque inopere per oltre i 60 (sessanta) giorni di cui sopra, saranno rimosse ed alate d'ufficio, a spese dell'interessato, per il mantenimento a secco a titolo oneroso.

Durante il disarmo il responsabile del Motopeschereccio dovrà attenersi alle norme disciplinanti il servizio di guardiania.

Articolo 15

Lavori da effettuarsi a bordo delle unità da pesca

A bordo delle unità ormeggiate lungo le banchine operative, sono ammessi solo quei lavori di ordinaria manutenzione che comunque non limitino l'efficienza dei servizi di sicurezza delle unità e che non contrastino con la sicurezza portuale.

Tutti gli altri lavori, diversi da quelli sopra elencati, potranno essere eseguiti a seguito di autorizzazione/nulla osta rilasciata dall'Autorità Marittima, previa presentazione dell'istanza corredata della relativa documentazione richiesta dalle norme in riferimento.

Copia del documento di sicurezza di cui al D. L.gvo 271/1999 deve essere consegnato all'Autorità Marittima di Goro ed all' Azienda USL competente.

Per lo sbarco dei motori è necessario ottenere il preventivo nulla osta dell'Autorità Marittima.

CAPO II

Norme relative alla navigazione, ormeggi e sosta delle unità da diporto

Articolo 17

Accosto di unità destinate al noleggio e/o locazione

Lungo il tratto di banchina, di circa 20 (venti) metri, adiacente al pontile in uso alla Capitaneria di Porto, è consentito l'accosto di unità da diporto adibite ad attività di noleggio e/o locazione, di lunghezza fuori tutto non superiore a 10 (dieci) metri e di larghezza massima non superiore a 4 (quattro) metri.

L'accosto sarà consentito con lo specchio di poppa rivolto verso la banchina.

Articolo 18

Divieti

Alle unità da diporto di cui al presente Capo è fatto divieto di:

- a. navigare a vela o con tavole a vela all'interno dell'ambito portuale, fatto salvo casi particolari espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima;
- b. avvicinarsi alle navi ormeggiate alle banchine del porto;
- c. sostare, anche se ancorate, fuori dai posti di ormeggio espressamente autorizzati;
- d. ormeggiare lungo le banchine riservate al naviglio mercantile e peschereccio;
- e. praticare la pesca sportiva nel canale di accesso, nello specchio acqueo dell'ambito portuale;
- f. usare detersivi di ogni tipo per il lavaggio delle unità.
- g. procedere ad attività di rimorchio se non autorizzati dall'Autorità Marittima;

CAPO III

Norme relative alla navigazione, agli ormeggi e sosta delle navi mercantili per operazioni commerciali

Articolo 19

Disposizioni generali

Qualunque movimento di unità mercantili, compresa l'entrata e l'uscita dal porto, deve essere autorizzato dall'Autorità Marittima.

E' vietato l'ingresso in porto alle navi che trasportano idrocarburi e/o sostanze nocive e/o prodotti chimici, o più in generale merci pericolose, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Articolo 20

Navigazione e movimenti in porto

Le navi potranno navigare nell'ambito portuale per raggiungere, lasciare o cambiare l'accosto solo a seguito di autorizzazione dell'Autorità Marittima, rilasciata con la procedura di cui all'articolo che segue, nella quale sarà indicato l'orario del movimento.

L'effettivo orario di entrata e quello di disormeggio, anche per cambio accosto, dovrà essere comunicato a mezzo VHF (Ch. 16 e/o Ch. 12) a cura del Comando di bordo direttamente alla Capitaneria di Porto.

La nave che per qualsiasi motivo non può iniziare la navigazione o il movimento all'orario stabilito, dovrà darne avviso, anche via radio, all'Autorità Marittima ed attendere comunicazioni in merito.

L'autorizzazione di cui sopra potrà essere revocata in qualsiasi momento dalla Capitaneria di Porto, anche via radio, quando ricorrano particolari circostanze di pubblico interesse.

A tal fine tutte le navi dovranno sempre fare ascolto radio Ch.16 VHF in rada e Ch.12 in porto.

Articolo 21

Autorizzazione a navigare in porto - Richiesta di accosto

Per ottenere le autorizzazioni previste dall'articolo precedente, nonché il rilascio delle spedizioni, il comandante o l'armatore della nave dovrà far pervenire alla Sezione Tecnica dell'Ufficio Locale Marittimo, tramite il proprio Raccomandatario Marittimo esercente in Goro, una comunicazione scritta in duplice copia conformemente agli **allegati 3 (arrivo), 4 (cambio accosto) e 5 (partenza)** del presente Regolamento, entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello in cui l'accosto dovrà essere raggiunto o lasciato.

Solo le domande di accosto dovranno essere assoggettate al tributo del bollo vigente.

Una copia della comunicazione, sulla quale il personale della Sezione Tecnica appone l'orario di presentazione, dovrà essere ritirata dagli interessati.

Articolo 22

Obblighi durante la navigazione e sosta nel porto

Durante la navigazione nell'ambito portuale le navi dovranno:

- a. tenere pronte le ancore e dare fondo all'occorrenza;
- b. procedere ad una velocità tale da non creare difficoltà alle altre navi ormeggiate e, comunque, tenendo i propulsori al più basso regime compatibile al buon governo;
- c. allo stesso modo dovrà essere ridotta al minimo possibile la velocità, tenendo i propulsori al più basso regime o, se possibile, procedendo con il solo abbrivio compatibile con il buon governo, quando in prossimità delle banchine;
- d. richiamare con quattro fischi brevi in caso di necessità, l'attenzione dei motopescherecci e delle unità da diporto;
- e. segnalare con i segnali acustici regolamentari la propria presenza in caso di nebbia;
- f. mantenere sempre in funzione il sistema di identificazione automatica - A.I.S., se installato a bordo.
- g. procedere ad attività di rimorchio solo se autorizzati dall'Autorità Marittima;

Durante la sosta nell'ambito portuale le navi dovranno:

- a. ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre navi;
- b. effettuare l'ormeggio con cavi idonei (in numero sufficiente) a non creare pericoli, nonché tenere sotto controllo la tesatura degli stessi durante le fasi di marea e/o carica/scarica;
- c. di regola ormeggiare, nel caso di ormeggio "di punta", con due ancore in mare, ed a poppa servendosi di un numero di cavi di numero e resistenza adeguati. In ogni caso la

richiesta di ormeggio “di punta” dovrà essere espressamente indicata nella domanda di accosto;

- d. prestare attenzione alle navi che devono transitare o manovrare nei pressi;
- e. evitare che vi siano ponti, passerelle o zatterini con a bordo personale quando vi sia una nave in transito in manovra nei pressi;
- f. tenere le ancore in posizione tale da non creare pericoli o danni;
- g. mantenere aperto l’ascolto radio sul canale CH 12 VHF per l’eventuale ricezione di messaggi di pericolo o di emergenza emanati dalla Capitaneria di Porto;
- h. apporre idonea segnaletica stradale diurna e notturna qualora i cavi di ormeggio o le attrezzature di bordo che non possono essere fatte rientrare al termine dei lavori, occupino, anche se temporaneamente, il lato banchina in modo tale da presentare pericolo per i veicoli o persone in transito;
- i. non spostarsi lungo la banchina senza la preventiva autorizzazione dell’Autorità Marittima;
- j. eseguire prontamente movimenti lungo la banchina che si rendessero necessari per permettere l’ormeggio di altre navi, su semplice disposizione verbale del personale della Capitaneria di Porto anche se comunicato tramite l’Agente Marittimo Raccomandatario;
- k. tenere imbarcazioni, scale, pennoni, picchi di carico, gru o altre attrezzature in modo da non sporgere da bordo sul lato esterno rispetto alla banchina.

Articolo 23

Lavori a bordo di navi in sosta nel porto

Non sono consentiti lavori di manutenzione a bordo di navi ormeggiate a banchine operative, salvo quei piccoli interventi che non limitino, neppure temporaneamente, l’efficienza dei servizi di sicurezza della nave e che non siano incompatibili con la sicurezza delle operazioni commerciali in atto, con le merci esistenti a bordo o depositate in banchina o su carri o in magazzini vicini ai punti di ormeggio o su altre navi.

Eventuali deroghe saranno esaminate esclusivamente in caso di comprovata necessità e sempre che vi siano ormeggi non richiesti per operazioni commerciali e fatta salva l’applicazione delle vigenti normative in materia di cantieristica navale.

Copia del documento di sicurezza di cui al D.Lgvo 271/1999 deve essere consegnato all’Autorità Marittima di Goro ed all’ Azienda USL competente.

CAPO IV

Disciplina degli ormeggi riservati ai mezzi della Guardia Costiera ed altre unità

Articolo 24

Ormeggio dei mezzi militari dello Stato

Il pontile esistente nel tratto di banchina adiacente l’Ufficio Locale Marittimo di Goro è destinato all’ormeggio delle unità navali del Corpo delle Capitanerie di Porto e/o delle Forze Armate in genere.

Lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina in questione deve essere sempre lasciato libero allo scopo di consentire le rapide manovre di ormeggio e disormeggio dei mezzi navali di cui sopra.

Le unità navali delle altre forze armate dello Stato, potranno navigare nell'ambito portuale per raggiungere, lasciare o cambiare l'accosto solo a seguito di autorizzazione del Comandante del Porto che valuterà in base alle caratteristiche tecniche delle unità, quale tratto di banchina assegnare per l'eventuale ormeggio temporaneo.

PARTE II

Circolazione veicolare e pedonale in ambito portuale

TITOLO I

Viabilità portuale

Articolo 25

Campo di applicazione

La presente parte del regolamento si applica alle aree demaniali marittime ricadenti nell'ambito portuale di Goro, e disciplina l'accesso, la fermata, la sosta e la circolazione nello stesso, di veicoli e persone.

Il presente Regolamento non si applica all'interno di eventuali aree in concessione e/o soggette a provvedimenti autorizzativi temporanei (quali ad es. i cantieri edili e/o stradali), per i quali si richiamano le vigenti normative che attribuiscono al "datore di lavoro" e/o titolare della concessione specifiche incombenze a tutela della salute e sicurezza di lavoratori e fruitori in genere, nonché l'attuazione di provvedimenti, tra i quali la realizzazione della segnaletica di sicurezza, per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute degli operatori/utenti portuali o deteriorare l'ambiente esterno con piena applicabilità del regime di responsabilità ex art. 2051 c.c..

Articolo 26

Responsabilità

Il porto di Goro è privo di recinzione e varchi di accesso presidiati. Le banchine portuali, inoltre, sono prive di protezione (guard-rail) contro la caduta in acqua di veicoli e persone. E' fatto pertanto obbligo ai conducenti dei veicoli in genere e ai pedoni che accedono all'ambito portuale, adottare ogni idonea precauzione per evitare di esporsi al pericolo di cadute.

L'intera area dell'ambito portuale è da considerarsi area di lavoro professionale e pertanto potenzialmente pericolosa.

In relazione altresì all'attività cantieristica navale che in esso si svolge, operano mezzi speciali fuori sagoma, con carichi sospesi che rappresentano un particolare elevatissimo pericolo per quanti vi transitino in prossimità.

Le peculiari caratteristiche della zona e le molteplici attività che si svolgono nell'ambito portuale non sempre permettono di conoscere e di segnalare per tempo e convenientemente le situazioni di pericolo che potrebbero verificarsi/originarsi durante/in seguito alle citate attività.

La particolare esposizione agli elementi meteo marini può essere causa di malfunzionamento/deterioramento del servizio di illuminazione, della segnaletica di tipo stradale orizzontale e verticale, danni al selciato e piano di calpestio. Quindi chiunque acceda/transita, anche se autorizzato, a piedi e/o con veicoli in genere, negli spazi portuali, lo fa assumendosene la responsabilità dei rischi e/o dei pericoli che ne possono derivare.

In virtù di quanto sopra rappresentato, eventuali danneggiamenti agli autoveicoli e/o cose in essi depositate in dipendenza del transito/sosta/fermata in area portuale restano a carico del proprietario e/o conducente medesimi.

Parimenti, restano a carico degli interessati eventuali danni alla persona subiti in dipendenza della circolazione pedonale.

Per motivi di sicurezza personale, è sempre vietato circolare o stazionare, anche a piedi, in prossimità di unità navali intente alle operazioni di ormeggio/disormeggio o comunque operative (ad esempio imbarco/sbarco di pescato, attrezzature, ecc.).

Articolo 27

Varchi portuali

I veicoli possono accedere nell'ambito portuale da:

- **Varco n° 1:** si veda la planimetria portuale in allegato 1;
- **Varco n° 2:** si veda la planimetria portuale in allegato 1;
- **Varco n° 3:** si veda la planimetria portuale in allegato 1;
- **Varco n° 4:** si veda la planimetria portuale in allegato 1.

Al fine di rendere più comprensibile e per diffondere in modo più capillare i contenuti del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale di Goro, provvederà ad apporre idonea segnaletica orizzontale e verticale per l'individuazione delle zone e dei divieti previsti.

L'Amministrazione Comunale provvederà, inoltre, ad apporre la segnaletica riguardante l'informazione generale e di pericolo di caduta in acqua, in tutti i varchi d'ingresso al porto sopraccitati.

Per la segnaletica da apporre e per i termini utilizzati nel presente Regolamento, si farà riferimento al Codice della Strada ed al suo Regolamento di esecuzione con tutte le successive modificazioni.

La segnaletica ricadente nelle aree portuali in concessione, verrà predisposta ed apposta in accordo con il concessionario, tenuto conto delle esigenze connesse al buon funzionamento dei servizi e dei contenuti della concessione stessa e comunque non in contrasto con i principi generali di sicurezza portuale. A tal fine il concessionario dovrà predisporre un Piano di Disciplina della Circolazione che dovrà essere approvato dall'Autorità Amministrativa

Articolo 28

Norme applicabili e di circolazione

Salvo successiva espressa disposizione specifica, per la disciplina in genere della circolazione, fermata e sosta di veicoli e pedoni negli spazi demaniali marittimi insistenti in tutto l'ambito portuale di Goro si fa rinvio alle norme previste dal Codice della Navigazione e, per quanto non previsto, dal Codice della Strada compresa la normativa sulla segnaletica.

In deroga alle sopra richiamate norme, la circolazione nell'ambito portuale ad uso pubblico prevalentemente destinato ad attività operativa portuale è consentita anche ai mezzi meccanici adibiti alle operazioni portuali, non soggetti ad immatricolazione al P.R.A., che comunque dovranno essere assicurati per eventuali danni a terzi.

L'ambito portuale è da considerarsi prevalentemente adibito a area di lavoro e, pertanto, chiunque ed a qualunque titolo vi acceda a piedi o con veicoli lo fa a suo rischio e pericolo. Le molteplici, attività produttive che si svolgono nei più disparati spazi temporali nell'ambito portuale, infatti, non sempre permettono di prevenire e segnalare i pericoli che possono verificarsi durante il loro svolgimento.

Qualsiasi modifica, anche temporanea, della rete viaria e della viabilità esistente dovrà essere preventivamente concordata con l'Autorità Marittima.

L'apertura di cantieri e l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere nonché l'effettuazione di qualsiasi manifestazione in ambito portuale potranno aver luogo unicamente previo rilascio di idoneo titolo demaniale marittimo per l'occupazione delle aree portuali da parte dell'Amministrazione Comunale. Qualora l'esecuzione di detti lavori comporti effetti sulla viabilità veicolare e pedonale, i lavori stessi dovranno essere regolamentati da specifica ordinanza dell'Autorità Marittima.

L'accesso a tale zona è segnalato da apposita cartellonistica verticale, la quale specifica che la circolazione e la sosta sono consentite esclusivamente ai mezzi e alle persone autorizzate.

Il transito dei veicoli autorizzati in entrata/uscita dai varchi n° 1-2-4, è consentito a senso unico alternato con la precedenza ai veicoli in uscita dal porto.

Il transito dei veicoli autorizzati dal varco n° 3 è consentito esclusivamente in uscita al porto.

Nel tratto di banchina di ponente dalla "BITTA N° 19" alla "BITTA E" la marcia è a senso unico dal varco 4 verso il varco 3.

Nel tratto di banchina di levante del porto di Goro, lungo i tre pennelli in cemento, è fatto **assoluto divieto** di circolazione per qualsiasi veicolo. Il carico e lo scarico del pescato o delle attrezzature di bordo, è consentito utilizzando veicoli a braccia.

Articolo 29

Autorizzazione di accesso in porto

Gli utenti portuali, gli operatori marittimi, nonché tutti gli altri soggetti che accedono nell'ambito portuale, dovranno esibire la documentazione necessaria per dimostrare la necessità/diritto di accesso, a tutto il personale di Polizia Giudiziaria/Pubblica Sicurezza che nell'ambito dell'attività istituzionale ne faccia richiesta.

Non è consentito l'accesso al porto di Goro, area adibita ad operazioni portuali professionali, alle persone non autorizzate.

L'Autorità Marittima a proprio insindacabile giudizio, per contingenti necessità, ha facoltà di limitare in qualunque momento il numero di accessi nell'ambito portuale.

Articolo 30

Libero accesso

E' consentito il libero accesso in porto ai veicoli appartenenti ai servizi di pubblica assistenza ed alle Forze di Polizia; è, altresì, consentito l'accesso ai veicoli condotti da persone in possesso del contrassegno di libero accesso ai porti nazionali rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

E' fatto divieto a chiunque non sia regolarmente imbarcato o non sia autorizzato a qualsiasi titolo dal Comando di bordo, di salire sulle unità ormeggiate in porto.

Articolo 31

Limite di velocità

E' istituito il limite di velocità massima di 10 (dieci) km/h. La velocità deve essere comunque essere prudentemente commisurata alle condizioni meteorologiche e di visibilità. In ogni caso la stessa dovrà essere regolata dal conducente del veicolo in base alle caratteristiche del veicolo stesso, del suo carico, alle condizioni della strada, del traffico, della presenza di eventuali operazioni portuali che determinino pericolo o intralcio, in maniera tale che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose.

Articolo 32

Aree di sosta

La sosta dei veicoli in porto è consentita esclusivamente nelle aree appositamente individuate con segnaletica orizzontale e verticale prevista dal Codice della strada; eventuali aree riservate sono parimenti identificate sia dalla segnaletica verticale (cartelli raffiguranti a chi sono riservati gli spazi) sia dalla segnaletica orizzontale (strisce di colore giallo).

Articolo 33

Divieti di sosta

Non è consentita la sosta dei veicoli nelle aree portuali se non sulle aree ove segnali orizzontali e/o verticali ne evidenziano la possibilità e, in ogni caso, sulle aree ove è collocata apposita segnaletica interdittiva; in ogni caso la sosta è vietata:

- entro un metro e mezzo dal ciglio banchina;
- sulla corsia, individuata da segnaletica orizzontale di colore giallo, riservate al transito dei carretti per il trasporto dei prodotti ittici o mezzi meccanici e di lavoro;
- in tutti i casi in cui il veicolo in sosta determini intralcio al regolare svolgimento delle operazioni e servizi portuali, all'espletamento dei servizi di emergenza, al movimento di altri veicoli stradali ed al passaggio dei pedoni;
- in prossimità dei varchi di accesso in porto, delle sbarre ivi presenti e di qualsivoglia infrastruttura portuale fissa o mobile che possano essere, dalla sosta di autoveicoli, anche solo potenzialmente occultati o ridotti nella propria funzionalità e nell'impiego;
- nei tratti di banchina individuati con apposita Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Ravenna e destinati allo sbarco dei molluschi bivalvi, è fatto assoluto divieto di fermata, sia lato mare che fronte argine, per qualsiasi veicolo ad eccezione dei mezzi di trasporto destinato al successivo carico del pescato, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tali operazioni. È altresì vietato il transito di tutti i veicoli dalle ore 07.00 alle ore 18.00 ad eccezione di quelli impiegati per il regolare lavoro del personale addetto alle operazioni di sbarco/imbarco del pescato, con utilizzo anche di eventuali macchine operatrici e nastri trasportatori che potranno permanere in loco per tutto il tempo necessario ad eseguire le predette operazioni. Il personale addetto ai lavori di sbarco molluschi e/o carico del prodotto sui mezzi di trasporto, può avvalersi di idonea segnaletica mobile, da collocare in loco per delimitare l'area di lavoro, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività e comunque entro la fascia oraria 07.00 – 18.00. Ad operazioni ultimate,

l'area occupata dalle attrezzature di lavoro dovrà essere sgomberata e pulita a cura degli utilizzatori;

- lungo tutto il tratto di banchina rialzata del porto di Goro, compreso tra il varco n° 3 posto di fronte a via del Puisaro ed il varco n° 2 posto nei pressi del punto di sbarco molluschi sul lato nord-est del porto, è fatto assoluto divieto di circolazione e fermata per qualsiasi veicolo ad eccezione di quelli destinati al carico e scarico delle attrezzature di bordo, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tale attività;
- nel tratto di banchina di levante del porto di Goro, compreso tra il varco n° 1 ed il 3° pennello in cemento, è ammessa la sosta, con parcheggio dei veicoli disposti a pettine, esclusivamente entro gli appositi stalli;
- nel tratto di banchina di levante del porto di Goro, compreso tra il 3° pennello in cemento ed il piazzale "Leo Scarpa", è fatto assoluto divieto di sosta per qualsiasi veicolo. È consentita la fermata esclusivamente ai mezzi destinati al carico/scarico del pescato e delle attrezzature di bordo, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tale attività, garantendo in ogni caso, uno spazio sufficiente per il transito in sicurezza degli altri veicoli;
- nel tratto di banchina di levante del porto di Goro, lungo i tre pennelli in cemento;
- nella banchina di ponente del porto di Goro, è ammessa la sosta, con parcheggio dei veicoli disposti parallelamente all'argine, esclusivamente entro gli appositi stalli. È fatto assoluto divieto di sosta e fermata per uno spazio di 10 metri lineari, nel tratto di banchina di ponente antistante la scala di accesso pedonale, nella zona di ormeggio delle unità navali delle Forze Armate.

Ad eccezione dei mezzi di servizio di Amministrazioni/Enti/Imprese operanti in porto, non è in alcun modo consentita la sosta continuativa per un periodo superiore alle 24 ore.

Ciò vale anche per gli automezzi autorizzati all'accesso per compiere operazioni commerciali, da svolgersi nel più breve tempo possibile; in nessun caso comunque l'automezzo dovrà rimanere incustodito, privo di sicurezza che impedisca qualunque movimento accidentale o movimenti ordinati d'autorità dal personale delle Forze Armate/Polizia.

La sosta eseguita in violazione del presente articolo, è sanzionata ai sensi dell'art. 1161 comma 2° del Codice della Navigazione, con possibilità di rimozione del veicolo con le direttive di cui al successivo art. 35.

Articolo 34

Accesso in porto di carichi pericolosi, eccezionali

L'accesso nell'ambito portuale dei veicoli con carichi di materie infiammabili, esplosivi e/o pericolosi, anche se scortati dalle Forze di Polizia, deve essere autorizzato dalla Capitaneria di Porto, che disporrà di volta in volta l'adozione delle relative norme di sicurezza.

Articolo 35

Rimozione dei veicoli in ambito portuale

In considerazione della ristrettezza degli spazi operativi e delle possibili congestioni che si possono verificare, per motivi di sicurezza, in ogni momento, potrà essere disposta la rimozione d'ufficio, e il conseguente trasporto in apposita area esterna al porto nella disponibilità all'impresa che effettua la rimozione, di tutti i veicoli in sosta su aree diverse

da quelle consentite che comportano intralcio o pericolo alla circolazione ed alle operazioni portuali.

Le spese relative di rimozione, trasporto e custodia sono a carico del proprietario del veicolo interessato dalla violazione.

In tal caso, per quanto non previsto dal Codice della Navigazione, si applica il Codice della Strada.

Articolo 36

Rimorchio di carrelli destinanti al trasporto del pescato

Il rimorchio dei carrelli destinati al trasporto del pescato è consentito solo con automezzo munito di gancio di rimorchio e carrello omologati dalla Motorizzazione Civile.

L'abilitazione al rimorchio del mezzo rimorchiante deve essere riportato sul libretto di circolazione.

La copertura assicurativa del mezzo rimorchiante deve essere estesa anche al rimorchio stesso. A prescindere dal peso che il mezzo rimorchiante è abilitato a trasportare, per ragioni di sicurezza, il rimorchio dei carrelli può essere effettuato con non più di 2 (due) carrelli per volta.

Articolo 37

Norme generali

1. E' fatto assoluto divieto di sorpasso in corsa;
2. Sono vietate le segnalazioni acustiche, fuori dai casi di assoluta necessità;
3. E' vietato occupare con veicoli, mezzi e materiali vari i chiusini, i tombini di scarico o deflusso delle acque o di rifornimento delle cisterne carburante, le bocche antincendio o le prese d'acqua o altri impianti esistenti in porto, destinati alla pubblica utilizzazione, compresi gli spazi necessari all'accesso ai capannoni/depositi/magazzini esistenti in porto e similari e le aree adibite al rifornimento carburanti.
4. I parcheggi riservati ai portatori di handicap, così come segnalati a mezzo dell'apposita segnaletica orizzontale/verticale, possono essere occupati solamente dai veicoli in possesso dell'apposito certificato/contrassegno rilasciato dalle competenti Autorità;
5. E' fatto divieto di usare altoparlanti o svolgere qualsiasi forma pubblicitaria;
6. Dovrà essere prestata la massima attenzione alla presenza di mezzi meccanici ed operatori intenti allo svolgimento di eventuali operazioni portuali. I predetti mezzi avranno sempre precedenza nei loro spostamenti/movimenti;
7. E' vietato effettuare lavori di riparazione/manutenzione/lavaggio dei veicoli;
8. E' fatto divieto a chiunque di circolare o stazionare (anche a piedi e anche nelle aree complementari di cui all'art. 3 c. 2) in prossimità delle unità navali intente nelle operazioni di ormeggio/disormeggio o comunque durante la loro attività operativa;
9. E' sempre vietata la circolazione di pedoni e di qualunque veicolo (comprese le biciclette) sul tratto di banchina rialzato (ciglio banchina) sul quale sono situate le bitte.
10. Deve essere rispettato il senso unico di marcia ove previsto;
11. L'accesso e l'uscita dalle aree operative è consentito esclusivamente attraverso gli appositi varchi segnalati;

12. Le autobotti ed i veicoli con carichi di materie infiammabili, esplosive o pericolose in genere, nonché i mezzi eccezionali potranno accedere nell'area portuale soltanto previa comunicazione inoltrata con congruo anticipo all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi.
13. E' sempre vietato il parcheggio in prossimità delle isole ecologiche.
14. La segnaletica orizzontale e verticale relativa alle summenzionate norme sarà posizionata e mantenuta a cura del Comune di Goro;
15. E' vietato intralciare la circolazione (pedonale e veicolare) depositando oggetti di qualsiasi tipo al di fuori delle aree appositamente individuate e delimitate mediante striscia gialla;
16. E' vietato utilizzare al di fuori dalle Aree Operative qualsiasi mezzo meccanico di sollevamento trasporto merci;
17. Tutti i conducenti dei veicoli devono osservare le norme di comportamento stradale previste dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalla relativa segnaletica.

PARTE III

Disciplina delle attività esercitate in ambito portuale

Art. 38 Disposizioni generali

Nell'ambito portuale di Goro e nelle relative adiacenze, sono vietati, salvo formali autorizzazioni dell'Autorità Marittima, tutte le attività non direttamente connesse all'uso del mare e delle attività portuali in genere, per le quali specifici Istituti ne prevedano la legittima esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento.

TITOLO I Disciplina delle attività economiche, private e libere

Art. 39 Autorizzazioni

Chiunque intendesse esercitare qualsiasi attività in ambito portuale, dovrà premunirsi della prevista autorizzazione rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo di Ravenna ai sensi dell'art. 68 CN, di ogni altra autorizzazione prevista dalla legge e fatte salve le necessarie preventive autorizzazioni demaniali.

Art. 40 Disciplina della pesca in porto

Compatibilmente con le esigenze portuali, l'esercizio della pesca con canna è consentito all'interno del porto di Goro purché i pescatori adottino tutti gli accorgimenti necessari per garantire l'incolumità pubblica ed evitare ogni forma di pericolo ed intralcio

per la navigazione e per la circolazione veicolare, ponendo particolare attenzione ai pedoni ed ai velocipedi.

In particolare deve essere lasciato libero qualunque tratto di banchina durante le fasi di ormeggi/disormeggio delle navi e durante lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività navale o terrestre di tipo professionale.

L'accesso alle banchine dei pescatori con canna dovrà avvenire secondo le modalità previste dal presente regolamento e dovranno ottemperare alle istruzioni di volta in volta impartite dagli Ufficiali/Agenti di Polizia Giudiziaria in servizio in porto.

Al termine dell'attività, le aree demaniali marittime dovranno essere rimesse in pristino stato sia dal punto di vista igienico che di sicurezza, provvedendo alla pulizia delle stesse da parte degli occupanti.

Non essendo prevista alcuna attività di monitoraggio delle acque da parte del servizio U.S.L. di zona, il prodotto ittico pescato dovrà essere rigettato in acqua.

Per la disciplina dell'attività di pesca, si farà sempre riferimento alla Legge sulla Pesca Marittima, al suo Regolamento di Esecuzione ed a tutte le loro modifiche ed aggiornamenti.

All'interno del porto di Goro è vietata ogni altra forma di pesca che non sia quella con canna nonché ogni forma di pesca professionale.

La pesca con canna all'interno dei porti turistici sarà disciplinata da apposito regolamento interno del gestore della concessione demaniale marittima reso esecutivo con Ordinanza dell'Autorità Marittima.

Art. 41

Disciplina delle attività subacquee e della balneazione in porto

L'esercizio dell'attività subacquea diportistica/sportiva all'interno del porto di Goro è sempre vietata.

Fatto salvo quanto stabilito dalle normative vigenti è consentito l'impiego di sommozzatori debitamente autorizzati in ottemperanza alla normativa prevista dal Codice della Navigazione e delle Leggi speciali per effettuare verifiche/lavori alle unità navali ormeggiate nel porto. Di tale attività, deve essere sempre data comunicazione preventiva all'Autorità Marittima del posto che provvederà a regolamentare le immersioni con Ordinanza .

All'interno dell'ambito portuale è vietata qualsiasi forma di balneazione.

TITOLO II

Organizzazione della gestione del conferimento e della raccolta dei rifiuti in porto

CAPO I

Disciplina sulla nuova gestione dei servizi portuali e di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nell'ambito del porto di Goro

Articolo 42

Approvazione ed entrata in vigore del "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico"

Con Ordinanza del Capo del Circondario, è stato approvato il “Piano di gestione e raccolta dei rifiuti del carico e dei rifiuti prodotti dalle navi” che fanno scalo nel di Goro.

Dalla data di entrata in vigore dell'allegato “Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico”, la raccolta dei rifiuti è disciplinata dalle norme in esso contenute nonché da quelle di dettaglio eventualmente adottate con appositi provvedimenti.

PARTE IV

Rifornimento di combustibili alle navi in porto

CAPO I

Bunkeraggio a mezzo distributori fissi in banchina

Articolo 43

Generalità

Considerata e valutata la conformazione, sviluppo e destinazione delle banchine ed aree portuali del porto di Goro, con particolare riferimento ai punti di erogazione fissi situati, nonché la natura dei fondali, la consistenza e tipologia della locale flotta peschereccia e non potendo destinare un'ulteriore area esclusiva alle attività di bunkeraggio, le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi (gasolio, benzina ed oli lubrificanti), possono essere effettuate, esclusivamente presso il distributore (impianto fisso) sito nella “Banchina distributore”, citata nell'art. 4

Allo scopo di garantire un minimo servizio di prevenzione ambientale, prima dell'inizio e durante le operazioni di bunkeraggio, il Comandante della nave e gli addetti delle Ditte fornitrici devono verificare che lo specchio acqueo circostante sia e rimanga sempre pulito.

Articolo 44

Prescrizioni antinquinamento e di sicurezza

1. Il Comandante dell'unità impegnata nelle operazioni di rifornimento, deve porre in essere ogni misura preventiva e successiva per evitare dispersioni di prodotto in mare e sulla banchina, disponendo che il proprio personale addetto al bunkeraggio, vigili continuamente onde evitare qualsiasi dispersione di liquido. Tutti gli spurghi e tubolature interessanti il circuito di rifornimento dovranno essere opportunamente dotati di sistemi di raccolta e contenimento che evitino qualsiasi sversamento di idrocarburi in coperta e/o in mare. La ditta concessionaria del servizio di bunkeraggio deve garantire la presenza per tutta la durata dell'operazione, di un operatore pronto ad intervenire in caso di eventuale dispersione e/o sversamento del prodotto in mare.
2. Qualora si verificano fuoriuscite, eventi dannosi o stati di pericolo, il Comandante della nave e gli addetti di cui sopra sono tenuti ad adottare immediatamente i provvedimenti ritenuti più opportuni, al fine di non portare l'avvenimento ad ulteriori e più gravi conseguenze, informando immediatamente l'Autorità Marittima.
3. In tali casi devono subito essere sospese le operazioni di rifornimento, ponendo in essere, in presenza di dispersioni di idrocarburi, ogni attività idonea ad evitare la fuoriuscita ed a limitare l'entità dello sversamento.
4. L'obbligo di informazione sussiste anche al verificarsi di qualsiasi altro evento che interessi la sicurezza delle navi, delle persone o delle infrastrutture portuali.

5. E' vietato effettuare rifornimento in presenza di fiamme libere e di condizioni meteo di presenza di attività elettrica.
6. Il rifornimento ai distributori fissi deve essere effettuato singolarmente per ciascuna unità. Non è consentito il rifornimento di unità a pacchetto ;
7. gli addetti ai distributori devono impedire che persone estranee si avvicinino con sigarette accese o con altri fuochi che possano compromettere la sicurezza delle operazioni;
8. nel corso dei rifornimenti nessun altra unità può sostare o transitare nello specchio acqueo circostante ad una distanza inferiore a 15 metri dagli stessi, o comunque a velocità tale da creare fenomeni di risacca che possano generare particolari movimenti delle unità che hanno in corso il rifornimento;
9. durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto pronti all'uso i previsti mezzi antincendio;
10. i motori di propulsione devono essere spenti, così come ogni altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
11. non deve essere eseguita alcuna altra operazione che possa generare calore o scintille;
12. durante lo svolgimento delle operazioni deve essere attivo ed efficiente il servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale in possesso di relative abilitazioni. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colature (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti).
13. il Comandante dell'Unità deve curare che tutte le dotazioni antincendio di bordo siano tenute prontamente impiegabili;
14. il Comandante, inoltre, deve impedire che durante le operazioni di bunkeraggio vengano posti in essere comportamenti che provochino un abbassamento del livello di sicurezza;
15. è obbligatorio ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di riavviare il motore.

Articolo 45

Esenzioni

La presente parte del Regolamento non si applica alle unità navali militari ed in servizio di polizia, che dovranno comunque garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio ed antinquinamento.

Articolo 46

Disposizioni finali

Ferma restando la responsabilità del Comando di bordo e della ditta rifornitrice per la rigorosa osservanza delle norme prescritte nella presente parte del Regolamento, il Comandante del Porto si riserva la più ampia facoltà di disporre l'adozione di ulteriori misure per la prevenzione degli incendi, degli inquinamenti del mare e per la sicurezza portuale durante le operazioni di bunkeraggio.

PARTE V

Disciplina delle operazioni di alaggio e varo di unità

CAPO I

Autorizzazione all'esercizio di motoscali e autogrù

Articolo 47 Generalità

Nell'ambito del porto di Goro, negli spazi destinati alla pubblica fruizione, l'alaggio e/o il varo di unità navali avvengono nel rispetto e con le modalità previste dal presente Regolamento.

CAPO II

Disposizioni sulle procedure di alaggio e varo

Articolo 48 Alaggio e varo - Prescrizioni

L'alaggio ed il varo di unità deve essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- a. **esclusivamente** sullo scalo d'alaggio situato all'interno del porto turistico;
- b. **esclusivamente** sullo scalo d'alaggio sito al cantiere "Navale del Delta";
- c. **esclusivamente** sullo scalo d'alaggio comunale pubblico situato in località "spiaggina";
- d. dalle ore 8.00 alle ore 18.00, comunque in ore diurne, salvo casi eccezionali e per urgenti motivi, previa comunicazione e autorizzazione anche verbale dell'Autorità Marittima e comunque solo con condizioni meteo e di visibilità favorevoli.

Ricorrendo eccezionali e comprovati motivi connessi alle particolari caratteristiche delle unità da alare o varare o ad altre particolari situazioni di necessità ed urgenza, il Comandante del Porto, su istanza del Comandante/Proprietario/Armatore o del Raccomandataro dell'unità, potrà autorizzare l'operazione su scalo diverso da quello previsto.

Eventuali operazioni relative ad unità di grande dislocamento dovranno essere autorizzate, di volta in volta, dal Comandante del Porto, previa preventiva comunicazione in carta libera, anche solo via fax, salvo casi di urgenza, alla Capitaneria di Porto - Sezione Tecnica, utilizzando il modello allegato al presente Regolamento (allegato 11), regolarmente compilato in ogni sua parte. Copia comprovante l'avvenuta comunicazione dovrà essere disponibile durante l'intera durata delle operazioni ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

Sulla domanda dovrà, altresì, essere specificato se trattasi di trasporto eccezionale; in quest'ultimo caso, trattandosi di mezzi con carichi eccezionali, dovrà essere data comunicazione anche al Comando della Polizia Locale di Goro e dell'Ufficio Tecnico del Comune di Goro per la verifica delle capacità tecniche di collaudo delle banchine (a cura di chi richiede l'operazione di alaggio).

In caso di coincidenza parziale o totale dei tempi di effettuazione delle operazioni, le operazioni di varo hanno la precedenza su quelle di alaggio.

Alle navi che abbiano subito danni tali da compromettere la galleggiabilità spetta la precedenza assoluta.

Qualora all'ora prevista per l'alaggio o il varo di un'unità, questa non fosse pronta, dovrà essere presentata una nuova comunicazione alla Capitaneria di Porto.

Articolo 49

Modalità di esecuzione delle operazioni

E' fatto obbligo alle ditte autorizzate e ai conducenti delle autogrù, nonché dei motoscali, di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. è vietato effettuare le operazioni di cui alla presente Parte in carenza della comunicazione/autorizzazione dell'Autorità Marittima (nonché dell'autorizzazione di cui all'art. 68 CN) da esibirsi, a richiesta, agli organi di polizia nonché delle ulteriori autorizzazioni previste;
- b. le operazioni di alaggio e varo delle unità a mezzo di autogrù dovranno essere svolte a distanza di sicurezza dal ciglio di banchina, in considerazione anche della possibilità di sbraccio della gru, e comunque ad almeno 10 (dieci) metri per lato da eventuali imbarcazioni già all'ormeggio/in acqua;
- c. le operazioni di alaggio/varo non possono essere eseguite qualora nel raggio di metri 15 (quindici) dal mezzo che opera siano in corso operazioni di rifornimento combustibile, saldatura/lavori con fiamma ed in genere operazioni potenzialmente pericolose e/o incompatibili;
- d. le operazioni di alaggio e varo e di trasferimento da e per lo scalo ed i cantieri devono avvenire nelle tempistiche stabilite dal precedente articolo lett. d.;
- e. sull'unità che deve essere alata o varata non debbono essere presenti persone, non deve presentare sporgenze od ingombri ed inoltre dovrà essere scarica di merci e di liquidi o gas infiammabili e/o inquinanti;
- f. il Direttore tecnico dovrà porre in essere tutte le azioni ritenute più appropriate in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro prevista dalle normative in vigore;
- g. al termine delle operazioni, ogni Cantiere dovrà provvedere a tutte le operazioni di pulizia delle banchine; le unità alate così come eventuali carrelli di rimorchio e simili non potranno rimanere in ambito portuale oltre un ora dall'avvenuta operazione;
- h. per tutta la durata in cui l'unità sarà tirata a secco, a cura del Comandante dell'unità, dovranno essere depositati, presso la sezione Armamento e Spedizioni della Capitaneria di Porto, i documenti dell'unità in questione;
- i. Il Direttore Tecnico dovrà verificare che nelle vicinanze (almeno 50 metri) dello scalo di alaggio non vi siano persone o mezzi non autorizzati e comunque non interessate alle operazioni in corso.

Articolo 50

Alaggio e varo di piccole unità da diporto

Le unità da diporto la cui lunghezza non superi i 10 (dieci) metri, se munite di carrello ed idonei argani/verricelli, possono essere alate e varate autonomamente e liberamente dai rispettivi proprietari, servendosi degli appositi scali previsti dagli articoli precedenti e sempre se ricorrano idonee condizioni meteo ed i visibilità.

Ogni proprietario compirà le operazioni a proprio rischio e pericolo e sarà responsabile personalmente per eventuali danni cagionati a persone e/o cose.

Articolo 51

Spostamenti in ambito portuale

Durante gli spostamenti in ambito portuale i motoscali e le autogrù dovranno attenersi alle previste norme di cui al vigente Codice della Strada (Trasporti Eccezionali); in particolare:

- a. essere muniti di luci lampeggianti gialle alle quattro estremità per i motoscali, e sui due lati per le autogrù;
- b. procedere a lento moto (la velocità non deve superare i 3 Km/h), evitando di passare sui tombini e sui tratti di fondo stradale che non presentino adeguata robustezza e solidità (particolare attenzione dovrà essere posta nelle zone non pavimentate e laddove esistono cunicoli o condutture sotterranee);
- c. durante tali spostamenti dovranno essere presenti, oltre all'operatore del mezzo, almeno una persona di scorta munita di bandiera rossa per assicurare un servizio di vigilanza e per impedire che persone si avvicinino al motoscalo e per allertare, far rallentare e deviare l'eventuale traffico di altri veicoli.

Articolo 52

Comportamento di conducenti di altri veicoli

I conducenti dei veicoli sono tenuti a rispettare i segnali di arresto, di rallentare o di deviazione fatti dagli assistenti dei motoscali e delle autogrù ed a rispettare il segnale di arresto fatto con le bandiere rosse di cui al precedente articolo. In ogni modo dovranno attenersi alle disposizioni stabilite dal Codice della Strada.

Articolo 53

Divieti

All'interno degli scali di alaggio o nelle zone adiacenti sono vietati l'ormeggio e la sosta di qualsiasi unità che possa intralciare o creare pericolo alle operazioni di alaggio/varo.

PARTE VI

Disciplina sulle operazioni di idropulitura su tutte le unità

Capo I

Operazioni di idropulitura delle unità

Articolo 54

Campo di applicazione

Le norme della presente parte del Regolamento portuale si applicano a tutte le operazioni di idropulitura che si effettuano nel porto di Goro e nelle zone demaniali marittime del Comune di Goro.

Articolo 55

Svolgimento delle operazioni

Le operazioni di idropulitura dello scafo delle unità in genere sono consentite esclusivamente nell'ambito dei cantieri navali, dotati di idonee strutture per la raccolta del materiale derivante da tali operazioni.

E' fatto assoluto divieto di effettuare i lavori di idropulitura su navi ormeggiate alle banchine dei porti, nonché a bordo di navi alate su aree demaniali marittime pubbliche ricadenti nel Comune di Goro.

INDICE GENERALE

DEFINIZIONI	pag. 2
PARTE I	
Disciplina della navigazione, degli ormeggi e della sosta delle unità navali	
TITOLO I	
Norme generali	pag. 4
TITOLO II	
Disposizioni particolari	
CAPO I	
Norme relative alla navigazione, ormeggi e sosta delle unità da pesca	pag. 7
CAPO II	
Norme relative alla navigazione, ormeggi e sosta delle unità da diporto	pag. 11
CAPO III	
Norme relative alla navigazione, agli ormeggi e sosta della navi mercantili per operazioni commerciali	pag. 11
CAPO IV	
Disciplina degli ormeggi riservati ai mezzi della Guardia Costiera, ed altre unità	pag. 13
PARTE II	
Circolazione veicolare e pedonale in ambito portuale	
TITOLO I	
Viabilità portuale	pag. 14
PARTE III	
Disciplina delle attività esercitate in ambito portuale	
TITOLO I	
Disciplina delle attività economiche, private e libere	pag. 20
TITOLO II	
Organizzazione della gestione del conferimento e della raccolta dei rifiuti in porto	
CAPO I	
Disciplina sulla nuova gestione dei servizi portuali e di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nell'ambito del porto di Goro	pag. 21
PARTE IV	
Rifornimento di combustibili alle navi in porto	
CAPO I	
Bunkeraggio a mezzo distributori fissi in banchina	pag. 22

PARTE V

Disciplina delle operazioni di alaggio e varo di unità

CAPO I

Autorizzazione all'esercizio di motoscafi e autogrù pag. 24

CAPO II

Disposizioni sulle procedure di alaggio e varo pag. 24

PARTE VI

Disciplina sulle operazioni di idropulitura su tutte le unità

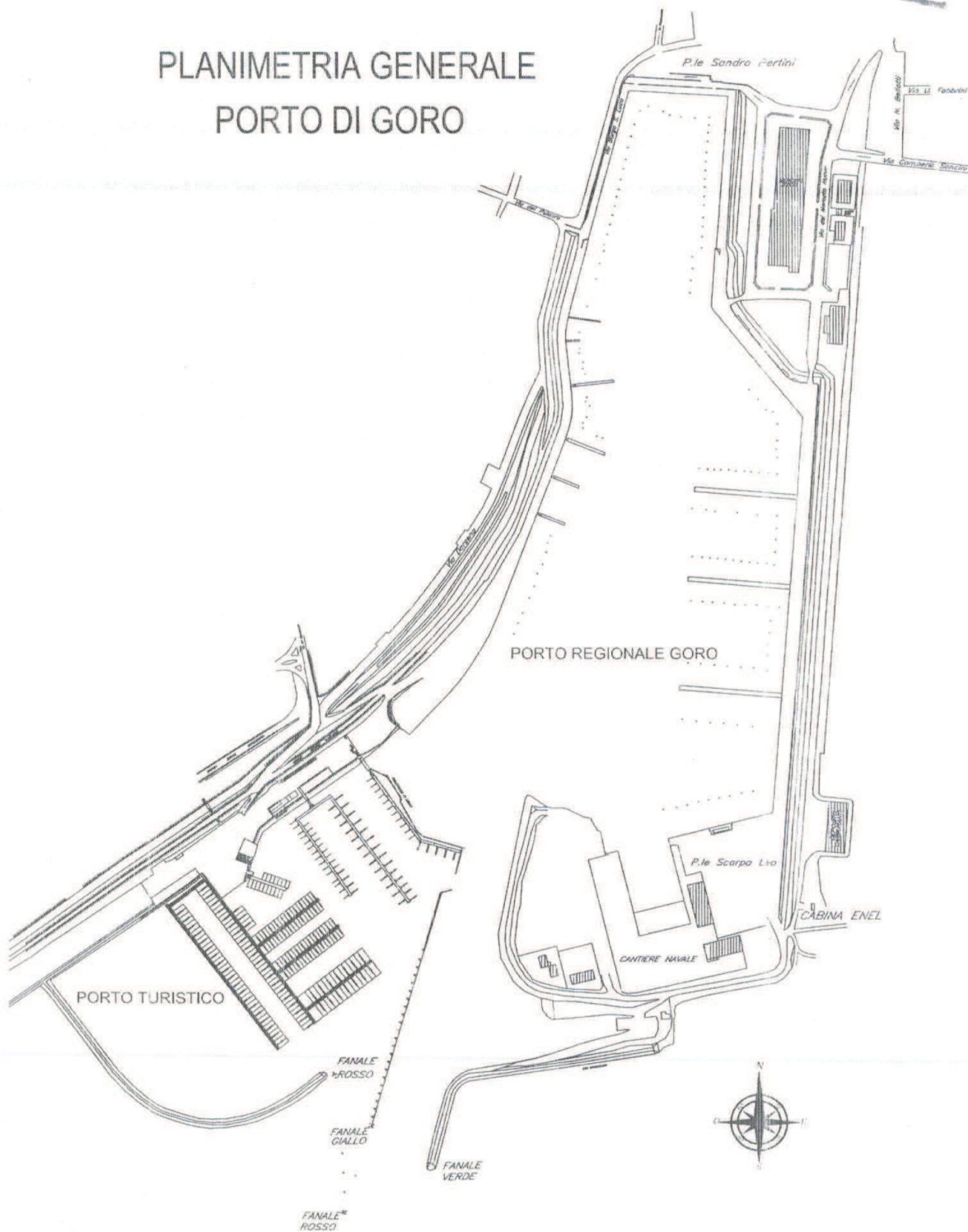
CAPO I

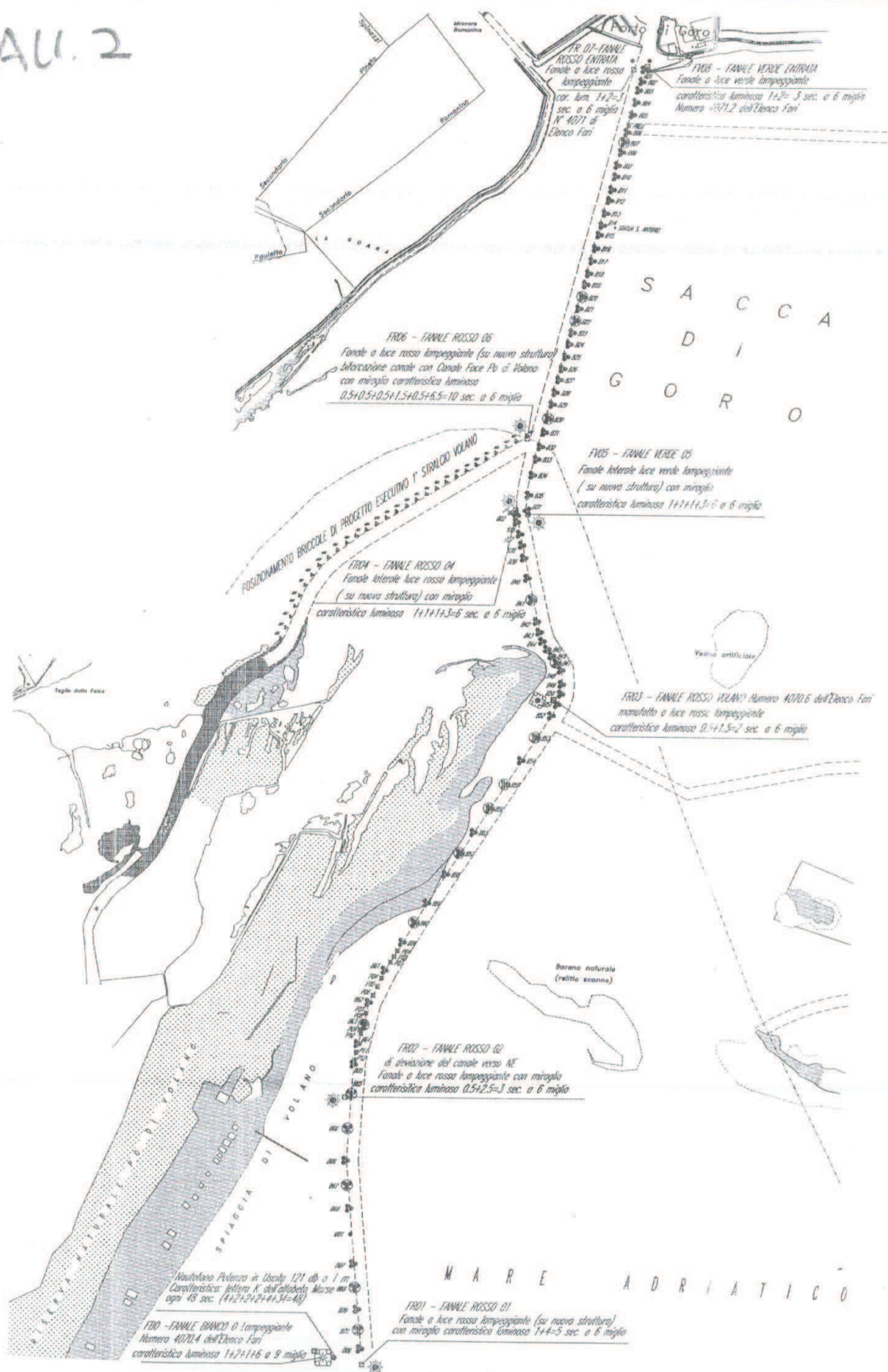
Operazioni di idropulitura delle unità pag. 27

ALLEGATI

ALL. 1

PLANIMETRIA GENERALE PORTO DI GORO





Allegato 3

All' Ufficio Locale Marittimo
Sezione Tecnica
44020 – GORO (FE)

OGGETTO: Domanda di accosto

La sottoscritta nella qualità di Agenzia Marittima
chiede l'autorizzazione di accosto per la nave sottoindicata, in previsto arrivo per il
giorno alle ore.....

I - NAVE

Tipo Nome T.S.L. T.S.N.

Tonn. portata lorda immersione A V immersione A D

Proveniente da Bandiera

Agente raccomandatario

La nave è carica di tonnellate di

Durata presunta della sosta

Accosto preferito

Altre informazioni utili:

II - MOTIVO DELL'ACCOSTO

a) per scaricare tonnellate

b) per eseguire le seguenti riparazioni

c) per sosta inoperosa

Goro, li

IL RAPPRESENTANTE DELL'AGENZIA
.....

Annotazione dell'Autorità Marittima

a) Data ed ora di arrivo

b) Posto di ormeggio o di ancoraggio assegnato

c) Pilotaggio effettuato da

d) Note eventuali

Goro, li

All' Ufficio Locale Marittimo
Sezione Tecnica
44020 - GORO (FE)

COMUNICAZIONE DI CAMBIO DI ACCOSTO

Alle ore del / / è previsto l'arrivo del (°)
nome bandiera T.S.L. T.S.N.
lunghezza larghezza Pescaggio: poppa Prua
attualmente ormeggiate
chiede di eseguire movimento per la banchina
per caricare tonnellate di (x)
scaricare tonnellate di (x)
lavori o altri motivi
Durata prevista della sosta in giorni lavorativi
nome del ricevitore nome del caricatore
Ditta esecutrice dei lavori
Agente raccomandatario
Indirizzo Tel.
Altre notizie
Goro, li

FIRMA

.....

(°) Tipo di nave: M/N - M/C - RO - CTS - M/G - P/NE - R/RE ecc.

(x) Se trattasi di merce pericolosa indicare, per esteso, l'esatta denominazione teorica tel.; scientifica.

Annotazione dell'Autorità Marittima

- a) Presentata alle ore del / /
b) Posto di ormeggio o di ancoraggio assegnato
c) Note eventuali
Goro, li

Allegato 05

All' Ufficio Locale Marittimo
Sezione Tecnica
44020 – GORO (FE)

COMUNICAZIONE DI PARTENZA

Alle ore del/...../..... è prevista la partenza del (°)
nome bandiera T.S.L. T.S.N
lunghezza larghezza pescaggio: poppa prua Numero
eliche: poppa prua diretta a
dopo aver scaricato tonnellate di (x)
merce in transito di (x)
dopo aver scaricato tonnellate di (x)
nome del ricevitore
nome del caricatore
nome del raccomandatario
indirizzo tel.
Altre notizie
Goro, li

FIRMA

(°) Tipo di nave: M/N - M/C - RO - CTS - M/G - P/NE - R/RE ecc.

(x) Se trattasi di merce pericolosa indicare, per esteso, l'esatta denominazione

Annotazione dell'Autorità Marittima

a) Presentata alle ore del/...../.....

b) Ora prevista partenza.....

c) Note eventuali

Goro, li

Allegato 6

COMUNICAZIONE PER ALAGGIO E VARO NEL PORTO DI GORO

All' **UFFICIO LOCALE MARITTIMO**
Sezione Tecnica
44020 - GORO (FE)

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____
_____ e residente a _____ in Via _____
_____ telefono _____, in qualità di Proprietario/Armatore/Comandante/Raccomandatario
dell'unità _____ iscritta al n° _____ dei RR.NN.MM.GG. / R.I.D. di
_____ T.S.L. _____, T.S.N. _____, dislocamento _____,
lunghezza f.t. _____, larghezza _____, pescaggio _____, tipo materiale di costruzione
_____, potenza apparato motore _____.

COMUNICA

ai sensi della Parte VI "Disciplina delle operazioni di alaggio e varo di unità" del Regolamento del porto, che
il giorno _____ alle ore _____ avranno inizio le operazioni di **ALAGGIO/VARO** della
suddetta unità a cura della ditta _____.

A tal fine dichiara:

- a) Presumibile durata della sosta e delle operazioni _____ (solo in caso di alaggio);
- b) Che il trasporto dell'unità interesserà il seguente tratto stradale _____
(indicare se il trasporto interesserà l'ambito portuale o il contesto urbano);
- c) Che l'unità sarà depositata presso _____
(indicare se all'interno del cantiere o in ambito portuale)- solo in caso di alaggio;
- d) Generalità del responsabile delle operazioni di alaggio/varo _____;
- e) Descrizione degli eventuali lavori che l'unità dovrà effettuare _____

Il sottoscritto Proprietario/Armatore/Comandante/Raccomandatario della sopracitata unità dichiara di
essere a conoscenza delle norme che regolamentano l'uso degli scali d'alaggio di cui alla Parte VI del
Regolamento del porto approvato con Ordinanza n° ____/____ del _____.

In particolare si impegna a non utilizzare fonti termiche e a non effettuare interventi di sabbiatura e
verniciatura a spruzzo senza la specifica autorizzazione del Comandante del Porto.

Si impegna inoltre a mantenere durante i lavori gli estintori portatili di bordo pronti all'uso in caso di
necessità ed a smaltire a norma di legge i materiali di rifiuto eventualmente prodotti.

Dichiara infine di manlevare l'Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità per danni a persone / cose
derivanti dall'uso degli scali d'alaggio.

Goro lì, _____

IL RICHIEDENTE

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI

Il sottoscritto _____ dichiara di assumere la direzione tecnica delle
operazioni di alaggio / varo dell'unità suindicata in conformità alle normative antinfortunistiche vigenti. Il
mezzo da impiegarsi è il _____.

Allegato 7

All' **UFFICIO LOCALE MARITTIMO**
Sezione Tecnica
44020 - GORO (FE)

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____)
il ____/____/____ e residente a _____ (____) in Via
_____ n° _____ in qualità di _____

Nel dichiarare di essere a conoscenza del contenuto del Regolamento portuale - Parte relativa alla
"Circolazione veicolare e pedonale in ambito portuale" approvato con ordinanza n° ____/____ in data
_____, con particolare riferimento alle possibili situazioni di potenziale pericolo
presenti in ambito portuale,

CHIEDE

ai sensi del predetto Regolamento portuale, un permesso/autorizzazione di accesso in porto:

- ☐ **permanente** (valido un anno solare);
☐ **provvisorio** della durata di _____ e precisamente dal _____ al _____

con i seguenti automezzi:

- 1) automezzo _____ targato _____ di proprietà del Sig./Ditta
_____;
- 2) automezzo _____ targato _____ di proprietà del Sig./Ditta
_____;
- 3) automezzo _____ targato _____ di proprietà del Sig./Ditta
_____;
- 4) automezzo _____ targato _____ di proprietà del Sig./Ditta
_____;

Infine dichiara che tali permessi/autorizzazioni sono stati richiesti strettamente per i veicoli
privati/commerciali rientranti nel Regolamento portuale.

Il permesso/autorizzazione di accesso in porto è richiesto fino al _____.

Inoltre allega, alla presente istanza, la documentazione prevista dal Regolamento portuale sopra citato.

Goro, li _____

Il richiedente

MARCA
DA BOLLO

ALLEGATO 8

Spett. le UFFICIO LOCALE MARITTIMO
Sezione Tecnica
44020 – GORO (FE)

**Parte Riservata all'UFFICIO LOCALE MARITTIMO
DI GORO**

Ricevuta il _____ alle ore _____
Prof. n° _____ in data _____



**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCOSTO DI UNITÀ DA DIPORTO ADIBITA AD
ATTIVITÀ DI NOLEGGIO/LOCAZIONE**

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il ____/____/____ e
residente a _____ (____) in Via _____ n° _____ telefono
_____/____ in qualità di (barrare la voce che interessa):

- ☐ Proprietario
- ☐ Legale rappresentante della società armatrice
- ☐ Armatore (in caso di persona fisica)
- ☐ Comandante/Conduttore;

dell'imbarcazione tipo: _____, denominata _____, iscritta al n. ____/D dei

R.I.D. di _____ lunghezza: _____, larghezza: _____, materiale dello scafo: _____

CHIEDE

a codesto Ufficio, il rilascio dell'autorizzazione annuale/rinnovo (depennare la voce che non interessa)
dell'autorizzazione all'ormeggio dell'imbarcazione sopra indicata presso la seguente banchina:

Ai fini della presente richiesta il sottoscritto dichiara che l'unità è attualmente adibita ad attività di:
(Indicare con una "x" la voce che interessa)

• Noleggio : ☐ SI - ☐ NO
Conduttore: _____

Equipaggio: _____

• Locazione: ☐ SI - ☐ NO

Il sottoscritto, sempre ai fini dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione richiesta, dichiara altresì:

- di essere a conoscenza e di rispettare il regolamento portuale edizione 2010 approvato e reso esecutivo con Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi.
- di impegnarsi a liberare l'ormeggio a semplice richiesta dell'Autorità Marittima in presenza di sopravvenute ed urgenti esigenze operative/istituzionali;
- di allegare tutta la documentazione richiesta nel Regolamento Portuale – ed. 2010;
- di ormeggiare l'unità nel posto d'ormeggio assegnato dall'Autorità Marittima, con divieto di mutare, ancorché con il consenso di altri assegnatari, la propria posizione;
- di impegnarsi a svolgere effettivamente l'attività di noleggio/locazione conformemente alla destinazione propria dell'ormeggio assegnato;
- di rispettare tutte le altre normative di settore connesse o comunque applicabili all'attività economica svolta;
- di nominare il Sig. _____ recapito telefonico _____ quale persona cui l'Autorità Marittima, in qualsiasi momento, potrà rivolgersi per far fronte ad urgenti problematiche connesse alla sicurezza dell'ormeggio dell'imbarcazione.

Goro, li ____/____/____

(il richiedente)